

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI STAY BEHIND.

L'Associazione ha sede legale in TRENTO, Via Monte Corno, 3 e sede morale a "MALGHE PORZÜS" – Faedis (UD). La sede legale può essere modificata o trasferita con delibera dell'Assemblea Ordinaria, in relazione alle esigenze della funzionalità associativa

Art. 2 - Natura e Scopi

L'Associazione Italiana Volontari Stay Behind con durata indeterminata, ha carattere patriottico, morale, informativo ed educativo, è apartitica e non persegue fini di lucro.

Essa intende perseguire i seguenti scopi:

- a) Riaffermare, difendere e diffondere le motivazioni ideali che, nel culto delle tradizioni patrie e nella fedeltà ai principi di libertà, di giustizia, di pluralismo democratico, ispirarono la volontaria adesione degli appartenenti alla disciolta organizzazione "Stay Behind";
- b) Raccogliere e riunire gli appartenenti della disciolta Organizzazione per consolidare i vincoli di fraterna amicizia e solidarietà, difenderne la reputazione e l'onorabilità contro ogni forma di denigrazione, discriminazione e persecuzione, prestando loro ogni occorrente assistenza;
- c) Stabilire fecondi rapporti di amicizia e di aggregazione con gli appartenenti alle analoghe organizzazioni europee;
- d) Mantenere i vincoli di solidale collaborazione con le Forze Armate, esaltandone l'opera di difesa della Patria e di servizio della pace;
- e) Affiancare o realizzare iniziative per la protezione civile;
- f) Concorrere allo sviluppo ed alla crescita di un ordinamento sociale di giustizia, fondato sui principi di libertà, di democrazia e di buon governo,
- g) Promuovere e partecipare ad ogni iniziativa, istituzione o ente, che intende perseguire le finalità su delineate.

Art. 3 - Soci

Possono far parte dell'Associazione:

- a) In qualità di socio effettivo, coloro che hanno militato nella organizzazione Stay Behind, nonché coloro che vi hanno aderito come collaboratori, risultanti dall'Elenco ufficiale e che si riconoscono nelle idealità menzionate all'art.2;
- b) In qualità di socio aderente, coloro che, pur non avendone militato, chiedono di far parte dell'Associazione, dichiarino di accettarne le idealità, di dividerne gli scopi e che comunque assicurino di dare una qualche loro attività alla vita associativa;
- c) In qualità di socio onorario, le persone di specchiata moralità e di prestigio, che nell'esercizio di pubbliche funzioni, nel campo della cultura e dell'informazione, hanno difeso la Stay Behind ed i suoi militanti e diano particolare appoggio allo sviluppo dell'Associazione e alla diffusione dei suoi ideali e finalità.

Art. 4 - Iscrizione ed ammissione dei Soci

L'ammissione a socio può avvenire soltanto a mezzo di apposita domanda. La domanda di ammissione a socio aderente deve essere sottoscritta da almeno due soci effettivi presentatori, che si rendano garanti di tutti i dati in essa esposti. Sull'accoglimento della domanda di iscrizione è chiamato a decidere, inappellabilmente, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, senza obbligo alcuno di motivazione in caso di non accettazione. Detto Consiglio Direttivo determinerà anche la qualifica dei soci ammessi: effettivi, aderenti, onorari. La proposta di Socio onorario deve essere presentata da almeno tre soci ed accompagnata da un'esauriente motivazione. L'ammissione a Socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo solo dopo l'avvenuta accettazione da parte dell'interessato. Non sono ammessi a far parte dell'Associazione, pur avendo i requisiti richiesti dall'articolo precedente, coloro che risultino indegni per motivi morali.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Ogni socio ha il diritto di:

- a) Frequentare i locali sociali e partecipare alle manifestazioni dell'Associazione;
- b) Prendere parte, con uguaglianza di diritti, alla vita dell'Associazione e partecipare, con voto deliberativo, all'Assemblea Generale;
- c) Usufruire sei servizi assistenziali erogati dall'Associazione, in rapporto allo stato di bisogno in cui versano ogni singolo interessato;

Il socio ha il dovere di:

- a) Osservare le norme statutarie e quelle regolamentari nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Cooperare lealmente allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione;
- c) Difendere ed affermare, soprattutto con l'esempio, le idealità dell'Associazione.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) Per dimissioni dal giorno successivo all'accettazione delle stesse;
- b) Per espulsione dalla data di notificazione della relativa deliberazione.

Le dimissioni o l'espulsione non danno diritto al socio alla liquidazione di alcuna quota di patrimonio sociale.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

Il socio che compie atti di indisciplina o disonorevoli per l'Associazione, che si rende moroso nel pagamento della quota sociale, ovvero che non risponda più ai requisiti di iscrizione, è passibile, a seconda della gravità della mancanza, di:

- a) Richiamo
- b) Sospensione
- c) Espulsione.

L'organo competente a deliberare ed adottare i provvedimenti di cui al precedente comma, è il Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione, entro 10 (dieci) giorni della deliberazione stessa, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso tale provvedimento ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare ricorso ai Proviviri, e per conoscenza al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso la segreteria dell'Associazione. Entro i successivi 30 (trenta) giorni dal deposito, le parti potranno presentare memorie aggiuntive e richieste istruttorie. Trascorso tale ultimo termine il Collegio dei Proviviri dovrà, senza ritardo, pronunciare la propria inappellabile decisione. Il socio espulso potrà, tuttavia, essere riammesso, su sua richiesta scritta, allorché siano venute a cessare le cause che determinarono la sua espulsione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione.

La riammissione del socio espulso è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Delegazioni di Zona

Nelle località dove esistano almeno cinque iscritti, di qualsiasi categoria, può essere costituita una Delegazione di Zona su autorizzazione del Consiglio Direttivo. La Delegazione di Zona non ha autonomia amministrativa e organizzativa, ed ha finalità di collegamento con la Sede Centrale per ogni utile iniziativa. Essa è retta da un socio eletto dai componenti la Delegazione, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo. L'eletto dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

Art. 9 - Proventi e patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali contribuzioni, erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Da ogni altra entrate che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale degli iscritti;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea Generale degli iscritti è ordinaria e straordinaria. Ad essa partecipano tutti i soci in regola con la quota sociale.

a) Assemblea Ordinaria:

essa è convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata, da almeno un decimo degli iscritti. Della convocazione e dell'ordine del giorno dei lavori dovrà darsi comunicazione agli iscritti a mezzo lettera da inviarsi almeno trenta giorni prima.

b) Assemblea Straordinaria:

essa è convocata, con le stesse modalità, per deliberare su particolari argomenti a richiesta del Presidente, della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure di un terzo dei soci.

Art. 12 - Disciplina dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- In prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli iscritti;
- In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti. In caso di assenza di entrambi il Presidente è nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario ed una commissione di tre persone per la verifica dei poteri con funzioni anche di scrutatori per le eventuali votazioni. Spetta al presidente la disciplina dei lavori e degli interventi nell'assemblea. Gli iscritti, impediti a partecipare all'Assemblea, possono delegare un altro iscritto, purché a sua volta in regola con la quota sociale.

Ogni socio può avere due sole deleghe.

Art. 13 - Maggioranze nell'Assemblea

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti, comprese le deleghe. Per le deliberazioni da adottarsi in sede di Assemblea Straordinaria, sarà necessaria la maggioranza di voti che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti. Delle riunioni dell'Assemblea e delle singole deliberazioni adottate sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) L'approvazione della relazione morale e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo;
- b) L'approvazione della relazione economico-finanziaria del Collegio dei Sindaci revisori;
- c) Le direttive di massima sui programmi organizzativi e di attività dell'Associazione;
- d) L'elezione del Presidente dell'Associazione;
- e) L'elezione del Consiglio Direttivo;
- f) L'elezione del Collegio Sindaci Revisori;
- g) L'elezione del Collegio dei Probiviri;
- h) *la modifica o il trasferimento della sede legale, dandone avviso alle Autorità competenti.*

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) Le modifiche da apportarsi allo Statuto Sociale;

- b) Le aggregazioni con altri Enti o Associazioni;
- c) Lo scioglimento dell'Associazione.

Le eventuali modifiche da apportare allo Statuto Sociale devono essere poste all'ordine del giorno dei lavori e portati a conoscenza dei soci in allegato alla lettera di convocazione. L'Assemblea può delegare, caso per caso ed in via eccezionale, al Consiglio Direttivo le decisioni su determinati argomenti, escluse le nomine di cariche elettive e le materie riservate alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Assemblea degli iscritti.

Esso è composto:

- a) Dal Presidente dell'Associazione;
- b) Da dieci membri, dei quali almeno sei dovranno essere soci effettivi.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione e non contraggono, per effetto della gestione del patrimonio sociale, altre responsabilità che quelle stabilite a carico degli amministratori delle associazioni del Codice Civile.

Art. 16 - Funzionalità del Consiglio

Il Consiglio Direttivo entra in carica immediatamente dopo la sua elezione. Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce, su convocazione del medesimo, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti, con indicazione specifica degli argomenti da trattare. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella sua prima riunione il Consiglio nomina al suo interno due Vice Presidenti, un Segretario generale, che costituiscono l'ufficio di presidenza, e un Tesoriere. I compiti dell'Ufficio di presidenza saranno fissati da apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, per il miglior funzionamento dell'Associazione, potrà:

- a) Affidare ai singoli consiglieri o soci particolari incarichi con apposita deliberazione, nella quale dovranno essere specificati natura dell'incarico, competenze e limiti;
- b) Costituire Delegazioni di Zona secondo le previsioni e modalità di cui all'art. 8, disciplinandone, organizzandole e funzionalizzandole con apposito regolamento.

In caso di cessazione di un componente, per qualsiasi causa, il Consiglio, nella sua prima riunione, successiva a tale cessazione, provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Il nuovo eletto rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. Le prestazioni rese da tutti i componenti eletti, sono gratuite. Agli stessi comporterà solo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del loro incarico o per incarichi straordinari fuori dalla loro residenza abituale.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

- a) Compiti generali:

al consiglio, oltre alla esecuzione delle delibere assembleari, spettano, nell'ambito delle competenze statutarie e secondo la direttiva dell'assemblea, la gestione del patrimonio sociale, la programmazione dell'attività associativa finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 e all'adozione delle conseguenti delibere.

- b) Compiti specifici:

al Consiglio Direttivo spetta poi:

- Discutere ed approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso, nonché il conto consuntivo dell'anno precedente con la relazione morale presentata dal Presidente e la relazione del Collegio dei Sindaci revisori
- Stabilire a quota associativa annuale;
- Fissare la data per la convocazione dell'Assemblea;
- Nominare i rappresentanti presso Enti alla cui amministrazione sia chiamata a partecipare, nonché i propri delegati agli eventuali congressi;
- Esaminare le domande di ammissione a socio, decidere sull'accoglienza delle stesse, determinandone le rispettive qualifiche;
- Deferire al Collegio dei Provisori i casi di particolare delicatezza;

- Adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 7;
- Provvedere sugli affari di competenza dell'Assemblea ad esso delegati, ed in genere su quelli attribuiti alla sua diretta competenza.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente deve essere eletto tra i soci effettivi. Egli rappresenta l'Associazione verso i soci e nei rapporti con i terzi. Ne ha la legale rappresentanza sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Egli può delegare alcuna delle sue funzioni, fissandone i limiti. Nel caso di suo impedimento è sostituito da uno dei Vice Presidenti e, in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano, ai sensi dell'articolo 22.

Art. 19 - Presidente onorario

Su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci, l'Assemblea può nominare Presidente Onorario persona che si sia distinta per particolari meriti verso l'Associazione.

Art. 20 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non soci. Esso nomina nel suo seno un Presidente e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. I membri del Collegio assistono, ove occorra, alla riunione del Consiglio Direttivo, senza voto.

Art. 21 - Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti dall'Assemblea Generale degli iscritti. Esso nomina nel suo seno un Presidente e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Al collegio sono devoluti i compiti di cui all'articolo 7.

Art. 22 - Norme generali

- L'esercizio sociale finanziario coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- Le deliberazioni degli organi dell'Associazione sono adottate a maggioranza semplice, eccettuate quelle disciplinate diversamente;
- Quando si tratti di elezioni o di questioni concernenti persone, la votazione viene fatta a scrutinio segreto, salvo diversa decisione unanime dell'organo cui compete la deliberazione;
- Nelle operazioni di voto dell'Assemblea se la votazione, segreta o palese, ottiene la parità di voto, anche dopo l'eventuale ripetizione, l'argomento in discussione si ritiene respinto;
- Per la nomina delle cariche sociali risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, chi è socio da maggior tempo e, in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età;
- Il socio aderente potrà far parte del Consiglio Direttivo dopo tre anni di appartenenza all'Associazione.

Art. 23 - Controversie

Eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri, che le deciderà "pro bono et aequo" inappellabilmente, con dispensa da ogni formalità di rito.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria. Le eventuali attività saranno destinate in conformità al voto assembleare e secondo le disposizioni di legge. L'Assemblea potrà all'uopo nominare un Commissario Liquidatore fissandone compiti e durata. Al termine del mandato il Commissario presenterà relazione sull'attività compiuta all'ultimo Consiglio Direttivo che convocherà l'Assemblea per le determinazioni definitive.

Art. 25 - Disposizioni di Legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge in materia.